



Cari amici, come ben sapete al 12 e 13 ottobre di quest'anno si svolgerà a Mestre l'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche elettive della U.I.T.S. Si avete letto bene : a Mestre, comune di Venezia.

Questa (possiamo definirla "bizzarra"?) scelta di Mestre come sede dell'assemblea elettiva non è una novità. Anche quattro anni fa, nell'albergo più costoso di Mestre, si tenne la precedente assemblea suscitando un po'(sic !!!) di critiche per la scelta logistica, ma come potete ben notare non sembrerebbe che queste critiche abbiano avuto un gran successo. La cosa mi ricorda un po' la storia di quel signore di nome Brenno che gettò la sua spada nel piatto dei pesi e pronunciò la celebre frase: «Vae victis!», ovvero guai ai vinti. (si può dire vero???) ad ogni modo queste due righe per informarvi di una interrogazione parlamentare del sen. Elio Lannutti riguardo all'assemblea a Mestre. Oddio, presumo già che la cosa non sia gradita a qualcuno, ma cosa ci volete fare? Come si poteva non pubblicare un atto pubblico di un senatore della Repubblica Italiana ?

Ad ogni modo voglio essere fucilato al petto e senza la benda agli occhi.

Mestre, 25 settembre '12

Stefano Franceschetto

Riporto dal sito dell'On. Elio Lannutti:

<http://www.eliolannutti.it/blog/2012/09/coni-uits-elezioni/>

Riferimenti normativi inseriti:

<http://www.senato.intranet/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=00678692&parse=si&stampa=si&toc=no>

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo

n° 4-08235

Atto n. 4-08235

Publicato il 20 settembre 2012, nella seduta n. 798

LANNUTTI – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il settimanale "l'Espresso" del 7 agosto 2012 con l'articolo dal titolo "Coni, la Casta alle Olimpiadi" di Gianfranco Turano, riguardo al Coni e alle sue federazioni sportive, riportava: «Tra l'autunno del 2012 e l'inizio del 2013 tutto cambierà, in apparenza. Gli organi di governo dello sport italiano, prima le federazioni e poi il Coni, andranno al voto per essere rinnovati. I nuovi eletti, che saranno per lo più i vecchi rieletti, dovranno gestire i 409 milioni di euro girati allo sport dallo Stato (448 milioni del 2011 con 18 milioni di perdita). Ai soldi pubblici vanno aggiunte alcune decine di milioni di euro di ricavi vari dagli sponsor o dai cittadini che pagano l'ingresso alle piscine, alle piste e alle palestre. Non male di questi tempi. Soprattutto perché i controlli sono facilmente aggirabili. È raro che uno dei signori dello sport venga trovato positivo allo sperpero. Ma basta ficcare il naso in una delle 45 federazioni sportive nazionali (Fsn) affiliate per trovare una ricca casistica di sprechi»;

ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, le federazioni sportive nazionali (attualmente 45) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, i quali, in virtù dell'art. 18, comma 6, mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico;

l'Unione italiana tiro a segno (UITS), quindi, anche in seguito al suo riordino intervenuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 12 novembre 2009, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico nonché federazione sportiva del CONI, il cui statuto è stato approvato, dopo mesi e mesi di gestazione, dal Ministro della difesa *pro tempore* Ignazio La Russa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti in data 15 novembre 2011, durante gli ultimi giorni del Governo Berlusconi;

lo statuto approvato, inoltre, non risulta all'interrogante adeguato alle disposizioni di riduzione dei conti degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, malgrado il fatto che di occasioni per procedere all'adeguamento dal 2010 ad oggi, l'UITS, ne ha avute almeno una ogni anno per aver convocato l'assemblea nazionale, organo preposto anche alle modifiche statutarie, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente;

la stessa assemblea nazionale dell'UITS, massimo organo statutario, che si è tenuta in Roma il 3 luglio 2010, in piena vigenza del decreto-legge n. 78 del 2010 entrato in vigore il 31 maggio 2010, ha approvato uno statuto che a giudizio dell'interrogante non sembra conforme ai disposti normativi, e dunque viziato *ab origine*;

l'Unione a fine del quadriennio olimpico ha convocato l'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche elettive che si terrà in data 12 e 13 ottobre 2012 a Venezia – Mestre;

l'articolo 14 dello statuto, relativo agli aventi diritto al voto, al comma 1 riporta: «Hanno diritto di voto in assemblea i Presidenti di Sezione TSN, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi e i rappresentanti dei Gruppi sportivi le cui sezioni TSN e Gruppi sportivi di appartenenza risultino costituiti e affiliati all'UITS da almeno 12 mesi alla data di svolgimento dell'assemblea e che in tale periodo hanno svolto attività istituzionale e che, alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva dell'Unione»;

all'art. 18, comma 1, rubricato "Consiglio direttivo dell'UITS", statuisce: «Il Consiglio direttivo è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'Assemblea nazionale tra i tesserati, e nominati da Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai Presidenti delle Sezioni TSN e dai rappresentanti dei Gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti»;

all'art. 74 prevede che il regolamento d'attuazione dovrà essere approvato entro 6 mesi ed è ratificato dal Ministero della difesa e dal Coni, mentre la norma transitoria all'art. 78, comma 3, riporta che fino all'adozione del regolamento d'attuazione e degli altri regolamenti in esso previsti rimangono validi i regolamenti in vigore all'atto della sua approvazione;

sono passati abbondantemente 9 mesi dall'adozione del nuovo statuto e dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ma il nuovo regolamento d'attuazione non è stato ancora approvato dall'UITS e di conseguenza ratificato dagli organi competenti;

il regolamento elettorale reso noto dall'UITS per l'assemblea elettiva di Mestre del 12 e 13 ottobre 2012 prevede il sistema di votazione elettronica, che si ritiene palesemente in contrasto con l'ultimo regolamento d'attuazione approvato e risalente all'anno 1998 che, invece, non prevede il voto elettronico;

all'art. 10 del regolamento elettorale, nella parte B, si rileva, a quanto risulta all'interrogante, che: il voto è espresso su *badges* (schede elettroniche) predisposti dall'Unione e consegnate alla commissione per la verifica dei poteri; i *badges* recano stampato il numero di voti che esse rappresentano; verrà fornito un *badge* per la votazione elettronica del Presidente e un *badge* per la votazione contemporanea di 8 consiglieri UITS, di 3 consiglieri rappresentanti degli atleti, di un consigliere rappresentante dei tecnici, di un revisore dei conti membro effettivo e del revisore dei Conti membro supplente; le ricevute di votazione sono custodite, a cura del Presidente della

Commissione e che le modalità di esecuzione del voto, con sistema di votazione elettronica, saranno specificate in sede assembleare;

la dirigenza dell'UITIS le cui dubbie condotte sono state rappresentate dall'interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-06699), ha scelto questo sistema di voto elettronico che ha creato non poche perplessità all'elettorato attivo, il quale non ha garanzie sulla segretezza del voto e, pertanto, sarà fortemente influenzato e condizionato nelle sue scelte;

il citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al comma 5 dell'art. 6, rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", prevede: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6»;

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Terza, con sentenza del 13 febbraio 2012 ha accolto un ricorso avverso le elezioni e, per l'effetto, ha dichiarato nulli la nomina del Consiglio direttivo dell'Automobil club di Milano avvenuta il 22 luglio 2010 nonché, al suo interno, la nomina del Presidente, avvenuta il 28 luglio 2010 perché l'assemblea dell'ente aveva eletto 9 membri anziché 5 come previsto dal citato articolo 6, comma 5;

l'Automobile club d'Italia è un ente a base associativa con caratteristiche analoghe all'UITIS;

l'Unione ha convocato l'assemblea elettiva per il rinnovo addirittura di 13 componenti (8 consiglieri in più), anziché 5, contrariamente alla legge: volendo ragionare in astratto e per coniugare la duplice natura dell'UITIS, ente con personalità giuridica di diritto pubblico e federazione sportiva del Coni, l'ente dovrebbe rinnovare le proprie cariche prevedendo al massimo 5 componenti dell'organo direttivo (articolo 6, comma 5, decreto-legge n. 78 del 2010) e 3 rappresentanti della componente sportiva (1 tecnico e due atleti con equa rappresentanza di ambo i sessi, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del

decreto legislativo n. 242 del 1999). Quindi, anche in questo caso che prevede l'elezione di 8 consiglieri al massimo, l'UITS si accinge a rinnovare le cariche, contrariamente alle leggi richiamate, con 5 consiglieri in più,

si chiede di sapere:

se il Ministro competente abbia vigilato sui necessari adeguamenti statutarî previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010 che l'Unione italiana tiro a segno (UITS), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, era ed è obbligata ad adottare prima dell'assemblea elettiva;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che l'UITS, in contrasto con l'art. 14, comma 1, dello statuto vigente ha ammesso a votare tantissime Sezioni del tiro a segno nazionale, soprattutto del Trentino Alto Adige, ed i gruppi sportivi militari che notoriamente non svolgono attività istituzionale;

quali siano le ragioni per cui si permette all'UITS il rinnovo delle cariche elettive, contrariamente alle norme di legge;

per quale motivo si sia consentita l'approvazione, in data 3 luglio 2010, di uno statuto che a parere dell'interrogante è viziato *ab origine* e *contra legem*, poiché in contrasto con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, in vigore dal 31 maggio 2010;

quali iniziative intenda adottare relativamente alla mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione da parte dell'UITS, previsti dalla legge, che potrebbero determinare responsabilità erariale e nullità di tutti gli atti adottati;

se non intenda intraprendere le opportune iniziative di competenza per quanto segnalato a carico dell'UITS, non escludendo la nomina di un commissario con l'incarico di ripristinare le condizioni di legalità al fine del rispetto della legge vigente in ordine alla composizione dei consigli d'amministrazione degli enti pubblici di cui dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, e quindi, prevedere il rinnovo delle cariche elettive in ossequio ad uno statuto adeguato alle norme di legge e nel rispetto del regolamento d'attuazione vigente, che, ad oggi, non contempla il voto elettronico.